

Codice A1706B

D.D. 16 febbraio 2023, n. 133

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 del Piemonte (PSR) - Misura 16 - Operazione 16.7.1, Azione 1: "Attuazione di strategie locali nell'ambito della strategia nazionale per le aree interne". Bando 1/2020 approvato con D.D. n. 434/A1706B del 6.7.2020, come modificato con D.D. n. 742/A1706B del 27.10.2020, 653/A1706B del 30/7/2021, 517/A1706B del 23/6/2022 e 1081/A1706B del 23/12/2022. Proroga del termine per la...



ATTO DD 133/A1706B/2023

DEL 16/02/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1700A - AGRICOLTURA E CIBO

A1706B - Servizi di sviluppo e controlli per l'agricoltura

OGGETTO: Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 del Piemonte (PSR) - Misura 16 - Operazione 16.7.1, Azione 1: "Attuazione di strategie locali nell'ambito della strategia nazionale per le aree interne". Bando 1/2020 approvato con D.D. n. 434/A1706B del 6.7.2020, come modificato con D.D. n. 742/A1706B del 27.10.2020, 653/A1706B del 30/7/2021, 517/A1706B del 23/6/2022 e 1081/A1706B del 23/12/2022. Proroga del termine per la trasmissione delle domande di sostegno relative alla Fase 2 del Bando . Modifica delle corrispondenti disposizioni del Bando.

Vista la D.G.R. n. 21-1040 del 21/2/2020 avente ad oggetto: "Reg. (UE) n. 1305/2013 - PSR 2014 - 2020 - Approvazione degli indirizzi e disposizioni attuative dell'Operazione 16.7.1 - Azione 1 - "Attuazione di strategie locali nell'ambito della strategia nazionale per le aree interne". Integrazione alla DGR 18/10/2019 n. 10-396", con la quale sono stati approvati gli indirizzi e le disposizioni attuative per l'applicazione della Misura 16 Operazione 16.7.1, azione 1.

Vista la D.D. n. 434/A1706B del 6.7.2020, come modificata con D.D. n. 742/A1706B del 27.10.2020, 653/A1706B del 30/7/2021 e 517/A1706B del 23/6/2022, con la quale è stato approvato il Bando 1/2020 riferito alla Misura16 - operazione 16.7.1, Azione 1: "Attuazione di strategie locali nell'ambito della strategia nazionale per le aree interne" del PSR 2014-2020 (*di seguito denominato "Bando"*).

Dato atto che tale Bando si articola in due Fasi distinte, conseguenti l'una all'altra temporalmente:

- Fase 1 (Elaborazione delle strategie di sviluppo locale): prevede la costituzione di un partenariato fra operatori pubblici e privati ("Gruppo di cooperazione") per l'elaborazione e la presentazione di uno studio finalizzato a valutare fattibilità, costi e tempistiche di progetti di sviluppo locale per l'attuazione della strategia nazionale per le Aree interne;

- Fase 2 (Attuazione della strategia di sviluppo locale): prevede l'elaborazione e la presentazione di un progetto di dettaglio degli interventi di sviluppo locale che si intendono realizzare e la relativa attuazione.

Dato atto altresì che il Bando stabilisce che:

- per ciascuna Area interna può essere ammessa a finanziamento una sola domanda di sostegno per ciascuna delle due Fasi in cui si articola il Bando;
- possono partecipare alla Fase 2 del Bando solo i Gruppi di cooperazione rappresentati da un Capofila ammesso a finanziamento per la Fase 1.

Preso atto che:

- con DD n. 941 del 29/10/2021 è stata approvata la graduatoria delle domande di sostegno e sono state conseguentemente ammesse a finanziamento 4 domande di sostegno nella Fase 1;
- entro il 31/12/2021 sono state trasmesse, e sono agli atti del Settore, le domande di pagamento di saldo relative alla Fase 1.

Pertanto, ai sensi del Bando 1/2020, paragrafo 1.1, i gruppi di cooperazione, integrati al loro interno tutti i soggetti attuatori dei progetti di sviluppo individuati nella fase precedente, dovrebbero ora presentare una seconda domanda di sostegno a cui è annesso un nuovo progetto per la Fase 2, che specificherà, nel dettaglio, modi, tempi e costi di ciascuno dei progetti di sviluppo approvati nella Fase 1 secondo le modalità stabilite con DD 517/A1706B del 23/6/2022.

Rilevato che il Bando 1/2020 approvato con D.D. n. 434/A1706B del 6.7.2020, come da ultimo modificato dalla DD. n. 1081/A1706B del 23/12/2022, ai paragrafi 5, 20.1 e 30 individua al 17/02/2023 il termine per la presentazione della domanda di sostegno per la Fase 2 del bando.

Dato atto, che l'Area interna della Valle Bormida ha trasmesso al Settore competente richiesta di proroga del termine fissato ai paragrafi 5, 20.1 e 30 per la presentazione della domanda di sostegno per la Fase 2 del bando con Nota Prot. n. 3831/A1706B del 10/02/2023.

Valutato che la concessione di una proroga al termine fissato ai paragrafi 5, 20.1 e 30 del Bando è necessaria ai beneficiari per ultimare le procedure per la presentazione della domanda di sostegno della Fase 2 considerate le tempistiche legate all'espletamento delle procedure ad evidenza pubblica per l'individuazione dei possibili partner.

Tenuto conto che, a causa delle tempistiche di rendicontazione e liquidazione dei fondi FEASR all'Unione Europea, il termine finale di presentazione della domanda di saldo, stabilito al 31/12/2024, non è prorogabile.

Ritenuto di concedere la proroga richiesta, è individuato quale termine congruo per la presentazione della domanda di sostegno per la Fase 2 del bando il giorno 03/04/2023.

Considerato, conseguentemente, indispensabile modificare i paragrafi 5, 20.1 e 30 del Bando, approvato con D.D. n. 434/A1706B del 6.7.2020 e modificato con D.D. n. 742/A1706B del 27.10.2020, 653/A1706B del 30/7/2021, 517/A1706B del 23/6/2022 e 1081/A1706B del 23/12/2022, come di seguito riformulati:

- a. Paragrafo 5: “Le domande di sostegno relative alla Fase 2 del Bando possono essere presentate da ciascun Capofila una volta trasmessa la domanda di saldo del pagamento relativo alle attività realizzate nella Fase 1 del Bando, entro i termini che saranno individuati con atto del Responsabile del Procedimento, ed in ogni caso entro e non oltre il 03/04/2023”;
- b. Paragrafo 20.1: “presentare la domanda di sostegno per la Fase 2 del bando entro il

03/04/2023";

- c. Paragrafo 30: “La domanda potrà essere presentata una volta trasmessa la domanda di pagamento del saldo del contributo concesso per la Fase 1 del Bando e comunque entro il 03/04/2023”.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1 - 4046 del 17 ottobre 2016 come modificata dalla DGR 1-3361 del 14 giugno 2021.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- artt. 4 e 17 del D. lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
- artt. 17 e 18 della l.r. n. 23 del 28.07.2008 e s.m.i.;

determina

Nell’ambito del Bando 1/2020 (Misura 16 - Operazione 16.7.1, Azione 1 Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 del Piemonte: “Attuazione di strategie locali nell’ambito della strategia nazionale per le aree interne”), approvato con D.D. n. 434/A1706B del 6.7.2020, come modificato con D.D. n. 742/A1706B del 27.10.2020, 653/A1706B del 30/7/2021, 517/A1706B del 23/6/2022 e 1081/A1706B del 23/12/2022, sulla base delle motivazioni espresse in premessa:

- di concedere la proroga richiesta, individuando quale termine ultimo per la per la presentazione della domanda di sostegno per la Fase 2 del bando il giorno 03/04/2023;

- di modificare conseguentemente i paragrafi 5, 20.1 e 30 del Bando, approvato con D.D. n. 434/A1706B del 6.7.2020 e modificato con D.D. n. 742/A1706B del 27.10.2020, 653/A1706B del 30/7/2021, 517/A1706B del 23/6/2022 e 1081/A1706B del 23/12/2022, come di seguito riformulati:

- a. Paragrafo 5: “Le domande di sostegno relative alla Fase 2 del Bando possono essere presentate da ciascun Capofila una volta trasmessa la domanda di saldo del pagamento relativo alle attività realizzate nella Fase 1 del Bando, entro i termini che saranno individuati con atto del Responsabile del Procedimento, ed in ogni caso entro e non oltre il 03/04/2023”;
- b. Paragrafo 20.1: “presentare la domanda di sostegno per la Fase 2 del bando entro il 03/04/2023”;
- c. Paragrafo 30: “La domanda potrà essere presentata una volta trasmessa la domanda di pagamento del saldo del contributo concesso per la Fase 1 del Bando e comunque entro il 03/04/2023”.

- di dare comunicazione di tali modifiche a tutte le Aree interne partecipanti al Bando.

Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell’atto ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22, nonché ai sensi dell’art. 26 comma 1 del d.lgs n. 33/2013 sul sito web della Regione Piemonte, nella sezione

“Amministrazione Trasparente”.

IL DIRIGENTE

Firmato digitalmente da Paolo Aceto